



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7483 del 2021, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Comune di Albano Laziale, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Barreca, Laura Liberati, Francesca  
Rapisarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Città Metropolitana di Roma Capitale, non costituito in giudizio;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e  
difeso dall'avvocato Rodolfo Murra, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Albanese, Giovanna De  
Maio, Eletta Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  
Giustizia;

***nei confronti***

Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Srl Ecoambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Tuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Raimondo, Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angela Raimondo in Roma, via del Tempio di Giove 21;

*e con l'intervento di*

ad opponendum:

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Raimondo, Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Azienda Municipale Ambiente - Ama S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni, Leonardo Frattesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- Ordinanza contingibile ed urgente emessa dalla Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale n.107903 del 14/15.7.2021;
- Ordinanza integrativa contingibile ed urgente emessa dalla Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale n.109778 del 16.7.2021;
- Ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Presidente della Regione Lazio n. Z00021 del 16.7.2021, ivi compresa ove occorra la nota della regione Lazio prot.

0615895 del 15.7.2021 avente ad oggetto “Ordinanza della Sindaca metropolitana di Roma Capitale del 14 Luglio 2021” con le quali è stata disposta la riapertura della discarica di Roncigliano sita nel comune di Albano Laziale ed ordinato al gestore Ecoambiente srl di accettare l'abbancamento dei rifiuti con codici EER 191212 e 190503;

- nonché ove occorra di ogni atto presupposto ed istruttorio;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Albano Laziale il 4/3/2022:

ANNULLAMENTO ORDINANZA CITTA' METROPOLITANA PROT. EMERGENZA 1 DELL'11.1.2022

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Albano Laziale il 25/7/2022:

Annullamento ordinanza Sindaco Città Metropolitana Roma Capitale prot. CMRC-2022-0113764 del 13.7.2022

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Ministero della Transizione Ecologica e di Srl Ecoambiente e di Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che continua ad essere indimostrato che il conferimento in discarica disposto dagli atti impugnati sia causa di un eventuale aggravamento del danno ambientale, o di pregiudizio per la salute delle persone;

che, come già rilevato sia dalla Sezione, sia dal Consiglio di Stato, la comparazione degli interessi, alla luce di ciò e in ragione della grave e persistente crisi legata alla gestione dei rifiuti, determina l'insussistenza del periculum in mora;  
che la complessità della fattispecie costituisce causa eccezionale per compensare le spese della presente fase cautelare tra tutte le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

Francesca Santoro Cayro, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Marco Bignami**

**IL PRESIDENTE**  
**Donatella Scala**

**IL SEGRETARIO**